Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 marzo 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1651.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Maria Raffaella Matarazzo in Caramiello, pro Ercolano », con sede in Resina.

N. 1651. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Maria Raffaella Matarazzo in Caramiello, pro Ercolano », con sede in Resina.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1652.

Autorizzazione alla Fondazione « Giuseppe Alberto Pretto e Maria Pretto Cassanello », con sede in Genova, ad accettare una eredità.

N. 1652. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giuseppe Alberto Pretto e Maria Pretto Cassanello », con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Maria Cassanello in Pretto con testamento segreto aperto e pubblicato per atto del notaio Giovanni Battista Sciello in Genova in data 19 novembre 1958, n. 42321 di repertorio, la cui consistenza patrimoniale ammonta a L. 424.164.569 (quattrocentoventiquattromilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1653.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Saltara (Pesaro).

N. 1653. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Saltara (Pesaro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1654.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4 di Sassari.

N. 1654. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4 di Sassari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 79.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agostino Vescovo, sita nel comune di Centuripe (Enna).

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agostino Vescovo, sita nel comune di Centuripe (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 80.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Barbara in Venezia-Mestre.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1961, integrato con dichiarazione del 3 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Barbara in Venezia-Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 81.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X nel quartiere INA-Casa, località San Leone, del comune di Agrigento.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 27 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 29 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, nel quartiere INA-Casa, località San Leone, del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 82.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.V.M. Assunta, in località « Baratz » del comune di Alghero (Sassari).

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alghero in data 1° agosto 1960, integrato con altro decreto del 2 agosto 1960 e con due dichiarazioni del 10 e 11 agosto 1961, relativo alla erezione della parrocchia della B.V.M. Assunta, in località « Baratz » del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962.

Costituzione del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1959, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° novembre 1959-31 ottobre 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto Consiglio per il biennio 1° dicembre 1961- 30 novembre 1963;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° dicembre 1961-30 novembre 1963, è costituito come appresso:

1) Boldrini prof. Marcello, ordinario di Università;
2) D'Addario prof. Raffaele, ordinario di Università;
3) De Finetti prof. Bruno, ordinario di Università;
4) Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di Università;
5) Lenti prof. Libero, ordinario di Università;
6) Livi prof. Livio, ordinario di Università;
7) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di Università;
8) Uggè prof. Albino, ordinario di Università;
9) Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato;
10) Miconi dott. Gastone, referendario della Corte dei conti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
11) Calderoni prof. Ugo, direttore generale del Ministero delle finanze;
12) Luzzatto Fegiz prof. Pier Paolo, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
13) Tardio dott. Giuseppe, rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;
14) Tagliacarne prof. Guglielmo, rappresentante della Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1962.
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 62. — MASSIMO

(1736)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1961.

Attribuzioni e composizione della Commissione nazionale del libro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1955, con il quale viene istituita la Commissione nazionale del libro;

Rilevata la necessità di rinnovare la composizione e di conferirle attribuzioni consultive;

Viste le designazioni delle categorie dei librai, antiquari e dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto 26 aprile 1956 integrativo della detta Commissione;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1957;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione nazionale del libro sono attribuiti i seguenti compiti:

esprimere pareri su progetti riguardanti l'attuazione di provvidenze per favorire la diffusione del libro italiano all'interno e all'estero;

formulare proposte e progetti riguardanti la concessione di agevolazioni a carattere creditizio e fiscale per dare incrementi allo sviluppo dell'editoria e alla circolazione del libro; la realizzazione di manifestazioni culturali e di iniziative varie a carattere propagandistico, in Italia e all'estero; iniziative a carattere sociale dirette a favorire lo sviluppo di una letteratura popolare, e la diffusione della cultura nei ceti meno abbienti, attraverso la costituzione di bibliotechine rurali, aziendali, ecc.;

predisporre inchieste sullo sviluppo della diffusione del libro in Italia e all'estero e sui mezzi e strumenti idonei per la maggiore conoscenza della cultura in Italia.

Art. 2.

La Commissione nazionale del libro si articola in gruppi di lavoro a seconda delle materie trattate: di esse possono essere temporaneamente chiamati a far parte degli esperti qualificati delle singole materie.

Art. 3.

La Commissione nazionale del libro si riunisce in assemblea ordinaria in due sessioni, a primavera e in autunno; in assemblea straordinaria ogni qual volta il presidente ne ritenga necessaria la convocazione.

Art. 4.

La Commissione per il biennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituita:

Presidente:

Giraudo sen. prof. Giovanni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Angioletti Gianbattista, per il Sindacato nazionale scrittori;

Astarita ing. Tommaso, per la Federazione italiana editori giornali;

Azzarita avv. Leonardo, per la Federazione nazionale stampa italiana;

Battaglini dott. Giuseppe, per l'Associazione librai italiani;

Bessa prof. Luigi Francesco, esperto;

Bolaffi prof. Renzo, per l'Ente nazionale cellulosa e carta;

Bozzini avv. Lidio, esperto;

Branzi dott. Renato, per l'Ente nazionale cellulosa e carta;

Calderoni dott. Ugo, per il Ministero delle finanze;

Ciampi dott. Antonio, per la Società italiana autori editori;

Cremonese dott. Paolo, per l'Associazione italiana editori;

Del Balzo amb. Giulio, per il Ministero degli affari esteri;

Della Monica dott. Ezio, per l'Associazione italiana editori;

De Paolis dott. Giovanni, per il Ministero commercio estero;

De Pirro avv. Nicola, per il Ministero del turismo e spettacolo;

Dore prof. Gianpietro, per l'Unione editori cattolici italiani;

Frajese prof. Attilio, per il Ministero della pubblica istruzione;

Lisi Nicola, scrittore, esperto;

Marzano dott. Carlo, per il Ministero del tesoro;

Mauri dott. Umberto, per l'Associazione librai italiani;

Minelli avv. Fausto, per l'Unione editori cattolici italiani;

Mondadori Arnoldo, editore, esperto;

Pantaleo ing. Mario, per l'Unione stampa periodica italiana;

Piantanida dott. Sandro, per i librai antiquari;

Pozzi dott. Mario, per l'Associazione italiana editori;

Ravaglioli dott. Armando, esperto;

Sanminiatelli Bino, per la « Dante Alighieri »;

Sapori prof. Francesco, esperto;

Spadolini prof. Giovanni, giornalista, esperto;

Staderini ing. Fausto, per l'Associazione nazionale industrie grafiche;

Tecchi prof. Bonaventura, per il Sindacato nazionale scrittori.

Segretario permanente della Commissione:

Padellaro dott. Giuseppe, capo ufficio della Proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

Segretario aggiunto:

Tagliarini dott. Francesco, dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

Art. 5.

Le spese inerenti al funzionamento della Commissione nazionale del libro, ivi comprese quelle derivanti dalle attribuzioni della Commissione stessa, indicate all'art. 1 del presente decreto, e alla corresponsione dei gettoni di presenza ai sensi del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, graveranno sul Cap. 160 del bilancio del Ministero del tesoro - Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio, per l'esercizio 1961-62 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11

(1671)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1961.

Nomina di un membro della Commissione nazionale del libro per il biennio 1961-63.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 25 luglio 1961, con il quale è stata rinnovata la composizione della Commissione nazionale del libro per il biennio 1961-63;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dello scrittore G. B. Angioletti deceduto;

Vista la designazione del Sindacato nazionale scrittori;

Decreta:

A far parte della Commissione nazionale del libro per il biennio 1961-63 è chiamato il prof. Michele Prisco in rappresentanza del Sindacato nazionale scrittori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 23

(1672)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Modifiche ai programmi dell'Accademia militare di Modena e del 1° anno delle Scuole di applicazione dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 22 maggio 1959, n. 397, concernente norme per la equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1960, che approva i programmi relativi alle materie di insegnamento comuni con quelle del biennio propedeutico di ingegneria, impartite nei corsi ordinari dell'Accademia militare di Modena e nel 1° anno di corso delle Scuole di applicazione dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi delle facoltà di ingegneria;

Considerato che il piano di studi delle facoltà di ingegneria, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, non contempla più alcune delle materie del biennio propedeutico indicate nell'art. 2 della legge 22 maggio 1959, n. 397, ed ha mutato la denominazione di talune altre;

Decreta:

Articolo unico.

Nei programmi annessi al decreto interministeriale 15 marzo 1960, riguardante l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare di Modena e il 1° anno delle Scuole di applicazione a quelli universi-

tari, vengono soppresse le parti relative ai seguenti insegnamenti: disegno del 2° anno, lingue estere, mineralogia e geologia, statica grafica con disegno.

Le denominazioni degli insegnamenti di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica e proiettiva, geometria descrittiva, fisica sperimentale (1° anno), fisica sperimentale (2° anno e chimica generale ed inorganica con elementi di organica sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria I, geometria II, fisica I, fisica II e chimica.

I programmi delle suddette materie di cui è mutata la denominazione rimangono invariati.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dall'anno accademico 1961-62.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
Bosco

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24744, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Aldo Cremese, ispettore generale del Genio civile;

Considerato che il dott. ing. Aldo Cremese è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Pesce, vice provveditore alle Opere pubbliche per il Veneto, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, in sostituzione del dott. ing. Aldo Cremese collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Carlo Pesce, vice provveditore alle Opere pubbliche per il Veneto, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

E' autorizzato, sul capitolo n. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di lire 35.000 (trentacinquemila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1962
Registro n. 9, foglio n. 396

(1686)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Massalubrense.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Massalubrense (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Massalubrense;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Massalubrense, dal sig. Guerra Alberto e dal sig. Persico Pasquale;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Massalubrense (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Massalubrense provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 41 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 12 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

Sono presenti:

Ceriani dott. Ettore, presidente;

Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;

Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori;

De Pascale arch. Antonio, rappresentante professionisti ed artisti.

Assegni giustificati:

Barendson dott. Renato, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;

Carola ing. Vincenzo, rappresentante degli industriali.

Assiste in qualità di segretario il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

ORDINE DEL GIORNO

(*Omissis*)

2) MASSALUBRENSE - Imposizione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*)

Si passa a discutere l'imposizione del vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale di Massalubrense.

Il sindaco di Massalubrense, benchè regolarmente invitato non è intervenuto alla riunione ma ha inviato al Soprintendente una lettera in data 8 ottobre 1959, n. 6022, con la quale prega di rinviare ad altra seduta l'argomento del vincolo d'insieme del territorio comunale, avendo dato incarico « ad una Commissione di tecnici di studiare un piano di azzonamento da allegarsi al regolamento edilizio comunale ». La Commissione, prende atto della lettera del sindaco, ma, considerato che la questione della imposizione del vincolo del comune di Massalubrense si trascina ormai da due anni ed esattamente dal 1952, senza finora aver ottenuto alcun utile risultato, rilevato che dopo molte riunioni e discussioni, finalmente nella seduta del 28 ottobre 1957, alla quale partecipò il sig. Pasquale Persico, assessore delegato del comune di Massalubrense, fu decisa detta imposizione di vincolo » con riserva di esaminare eventuali limitazioni del vincolo, su precise e motivate obiezioni da farsi da parte del sindaco di Massalubrense, entro 30 giorni dalla data della presente riunione »; rilevato che essendo trascorso inutilmente il termine assegnato, nella riunione del 23 maggio 1958 fu concesso un ulteriore termine al Comune per la presentazione, entro il 30 giugno 1958, di una pianta con le zone che il Comune proponeva di escludere dal vincolo; constatate che anche questo termine, è largamente scaduto, è del parere che la imposizione di vincolo su tutto il territorio comunale di Massalubrense debba decidersi nell'odierna riunione.

Pertanto, la Commissione, all'unanimità, si dichiara di parere favorevole alla imposizione del vincolo sull'intero territorio comunale di Massalubrense, come da acclusa planimetria ai sensi dell'art. 1, commi tre e quattro, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso costituisce un complesso di immobili di caratteristico aspetto, di valore estetico e tradizionale e di bellezze panoramiche godibili dalla pubblica strada, dai vari punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, anch'essi compresi nel vincolo, nonchè dal mare.

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1962.

Nomina dei componenti il Comitato amministrativo ed il Collegio sindacale del Fondo interbancario di garanzia, istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 36 di detta legge, che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia », con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto Fondo un Comitato amministrativo ed un Collegio sindacale;

Considerato che, a termine del citato art. 36, i componenti del Comitato amministrativo e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e che con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Comitato amministrativo ed il Collegio sindacale del Fondo interbancario di garanzia istituito con lo art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono costituiti, per un triennio, come appresso:

Comitato amministrativo:

Cobianchi dott. Edmondo, con funzioni di presidente, Morgando dott. Aldo, Giordano dott. Mario, Pagani dott. Luigi, Tedeschi comm. rag. Giuseppe, Pagliazzi prof. Paolino e Tusa dott. Vincenzo.

Collegio sindacale:

Bergesio dott. Mario, con funzioni di presidente, Seraldi Varrone dott. Gaetano e Riccio comm. ragioniere Corrado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1962

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi « M.A.N. », con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale da essa gestito in Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1958, con il quale la S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., con sede in Milano, piazza S. Fedele, 2, è stata autorizzata ad istituire e gestire in Novara, via Bartolino da Novara, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, capannoni e locali recentemente costruiti nell'ambito del recinto del proprio stabilimento;

Visti i documenti esibiti a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara, con deliberazione n. 335 del 24 ottobre 1960;

Considerato che la S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., rinuncia alla istituzione di apposito ufficio doganale presso il Magazzino e si obbliga di corrispondere le spese per il servizio doganale e di vigilanza, ai sensi dell'art. 76 della legge doganale;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., con sede in Milano, piazza S. Fedele, 2, è autorizzata ad ampliare per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate il proprio Magazzino generale sito in Novara, via Bartolino da Novara, utilizzando i tre fabbricati rispettivamente di mq. 1500, 91, 141, meglio descritti nelle planimetrie *A, B, C* e nella relazione tecnica allegate alla istanza richiamata nelle premesse.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale, saranno applicate nella gestione dei nuovi locali.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
BIAGGI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare di assicurazioni miste e combinate, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1957;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita complementare di assicurazioni miste e combinate, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore:

Tariffa 5co, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di capitali differiti, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto di rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix »:

Tariffa n. 8-9/1 (M.F.) relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 6-7/1 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 24-1, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dello assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di modifiche alle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1961;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Companie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe sulla vita ed opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitale alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa n. 60 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 65, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 66, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 63 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 64 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 9, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagibile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e termine fisso.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa n. 60 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 65, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 66, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 63 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 64 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 28, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale pagabile a scadenza per le forme di tipo misto e a termine fisso.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino » con sede in Torino:

Tariffa n. 60 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 65, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 66, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 63 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 64 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 28, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e a termine fisso.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1692)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe sulla vita e opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendite immediate, capitali differiti, mista crescente di 1/*n* e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano:

Tariffa X (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa XXIII (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa XXV (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa XXIV (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa XXVI (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei prezzi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa XIV, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Mameli Gino, residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, dal 7 marzo 1962;

Ielardi Nicola, residente nel comune di Benevento, dal 19 marzo 1962;

Clementi Igino, residente nel comune di Roma, dal 27 marzo 1962.

(1734)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 marzo 1962:

De Feo Antonio è trasferito dalla sede di Bonito, distretto notarile di Benevento alla sede di Mirabella Eclano, stesso distretto;

Bianchi Michele è trasferito dalla sede di Mirabella Eclano, distretto notarile di Benevento, alla sede di Pietradefusi, stesso distretto.

(1594)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-150 del 13 febbraio 1962 « Operazioni di transito effettuate da transitari occasionali ».

(1737)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Sulmona (L'Aquila), ad istituire una Scuola per infermiere e infermieri generici.

Con decreto n. 300.7.III.38/3.1025 in data 22 febbraio, la Amministrazione dell'Ospedale civile di Sulmona (L'Aquila), viene autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(1705)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 18 settembre 1957 dal sig. Santucci Antonio avverso il provvedimento dell'8 luglio 1957 di denegata assunzione in qualità di fattorino telegrafico.

(1675)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 18 marzo 1961, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1958, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a D'Amore dott. Francesco di Manlio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 16 febbraio 1961, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1959, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a Lastrucci Romolo di Raimondo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 22 dicembre 1961, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1958, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a Mazzenga dott. Matteo di Vincenzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 15 luglio 1961, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1958, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a Pizzuti Mario di Bonaventura.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 10 settembre 1960, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1958, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a Rebasti Arnaldo di Carlo

(1729)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 933.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), di complessivi ettari 182.25.50, espropriati in forza del decreto presidenziale 18 settembre 1951, n. 1032 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 supplemento ordinario, nei confronti della ditta ZINZI Giovanna fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 15.953.046 (lire quindicimilioninovecentocinquantatremilaquarantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, da corrispondersi, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, nell'importo arrotondato di L. 15.950.000.

Tale riliquidazione sostituisce ad ogni effetto la precedente liquidazione disposta con decreto presidenziale 17 maggio 1955 nella misura di L. 16.025.370, sulla base di dati catastali errati, oggetto della contestuale rettifica di cui in appresso.

La differenza tra le predette liquidazioni, nonchè l'importo delle cedole d'interesse maturate sulla differenza medesima, rispettivamente pari a nette L. 75.000 e L. 3.750, per complessive L. 78.750, vengono detratti dagli interessi da liquidarsi ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, con decorrenza dal 13 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 43, particella n. 5: superficie Ha. 13.14.00; reddito dominicale L. 6.307,20;
Foglio n. 43, particella n. 8: qualità: pascolo; classe: unica;
Foglio n. 43, particella n. 13; superficie Ha. 73.30.00;
Foglio n. 43, particella n. 15: qualità: pascolo; classe: unica.

Riepilogo generale:
1° Corpo, superficie Ha. 13.14.00.
In complesso, superficie Ha. 182.87.00.

Corrige

Foglio n. 43, particella n. 5-*b*: superficie Ha. 12.52.50; reddito dominicale L. 6.012,00 (1);
Foglio n. 43, particella n. 8: qualità: pascolo cespugliato; classe: unica;
Foglio n. 43, particella n. 13: superficie Ha. 75.30.00;
Foglio n. 43, particella n. 15: qualità: pascolo cespugliato; classe: unica.

Riepilogo generale:
1° Corpo, superficie Ha. 12.52.50.
In complesso, superficie Ha. 182.25.50.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento mod. 51, n. 5590 del 28 febbraio 1955 rilasciato dall'U.T.E. di Catanzaro.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1556)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un ex beodo, in comune di Piani d'Imperia

Con decreto 20 maggio 1961, n. 474 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex beodo, segnato nel catasto del comune di Piani d'Imperia, al foglio I, di mq. 105, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 ottobre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Gia Giuseppe Pinzoni, nato a Venezia il 21 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 1° settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(1613)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Rodolfo Fimiani, nato a Castel San Giorgio il 3 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 31 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1612)

Il dott. Luciano Biancatelli, nato a Roma l'11 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 23 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1609)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Giovan Giuseppe Calvanese, nato a Casamicciola il 29 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 7 aprile 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1611)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale in data 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 10 Esercito, foglio n. 333.

Peano Ottavio, da Ivrea, classe 1887, distretto Cuneo, generale di brigata in congedo assoluto. — I decreti presidenziali 16 ottobre 1954 e 27 marzo 1956 con i quali gli venivano ripristinate, per riabilitazione, le decorazioni al valor militare già perdute « de jure » con provvedimenti di notificazioni di cui ai Bollettini ufficiali 1950, disp. 15, pag. 2111 e 1955, disp. 14, pag. 1760, devono intendersi annullati e considerati come non avvenuti.

(1683)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1962, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 171, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato proposto dal sig. Luigi Perlino, avverso il provvedimento 15 novembre 1958 Banco di Napoli di negata applicazione di benefici di carriera, a mente delle leggi 28 dicembre 1950, n. 1079 e 26 febbraio 1957, n. 32, è dichiarato « irricevibile » per l'inosservanza della presentazione dal gravame entro il termine perentorio previsto dall'art. 61 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444 sul Consiglio di Stato.

(1630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621,005	621 —	621 —	620,92	621 —	620,90	621 —	621 —
$ Can.	591,75	591,60	591,95	591,75	591,90	591,60	591,98	591,70	591,75	591,75
Fr. Sv.	143,13	143 —	142,98	142,97	142,95	143,14	142,98	143,15	143,13	143,03
Kr. D.	90,32	90,32	90,33	90,325	90,25	90,32	90,32	90,30	90,32	90,31
Kr. N.	87,21	87,21	87,23	87,18	87,20	87,19	87,205	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,62	120,59	120,60	120,62	120,55	120,54	120,62	120,60	120,62	120,60
Fol.	172,09	171,92	171,90	171,94	172 —	171,95	171,88	172,05	172,11	172 —
Fr. B.	12,47	12,475	12,48	12,4775	12,475	12,47	12,4755	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,73	126,735	126,745	126,74	126,72	126,7325	126,70	126,73	126,72
Lst.	1749,15	1749,20	1749,25	1749,15	1749,10	1749,02	1749 —	1749,15	1749,15	1749,10
Dm. occ.	155,29	155,28	155,29	155,28	155,27	155,26	155,275	155,25	155,29	155,25
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,055	24 —	24,05	24,055	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,805	21,80	21,80	21,805	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 15 marzo 1962

Rendita 5 % 1935	109,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1962

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	591,865
1 Franco svizzero	142,975
1 Corona danese	90,322
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	120,62
1 Fiorino olandese	171,91
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,739
1 Lira sterlina	1749,075
1 Marco germanico	155,277
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,805

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Padova e Nuoro della classe prima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che la segreteria generale della provincia di Padova, della classe prima, si renderà vacante a decorrere dal 1° aprile 1962 per effetto del collocamento a riposo del segretario generale titolare e che la segreteria generale della provincia di Nuoro si è resa vacante per effetto della elevazione della Provincia stessa alla classe prima;

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina dei segretari generali titolari delle due anzidette segreterie provinciali;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Padova e di Nuoro della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 20 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(1677)

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Piombino (Livorno), Matera, Trani (Bari) e San Severo (Foggia) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Piombino (Livorno), Matera, Trani (Bari) e San Severo (Foggia) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie, i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere c) e d) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere c) e d) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 20 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(1676)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 1 posto di aiuto ricercatore (coeff. 271) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in fisica;

b) laurea in fisica matematica;

c) laurea in scienze geologiche;

d) laurea in scienze naturali;

e) laurea in chimica o ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul sottoindicato programma. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere, così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi (50 %) del totale dei punti, di cui è riservata la metà (25 %) ai titoli scientifici.

La valutazione dei titoli precede le prove di esami.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella del voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

PROGRAMMA

1. Caratteri fisici della Terra - Densità - Temperature interne - Età.

2. Gravità terrestre - Forma della terra - Misura assoluta e relativa dei valori dell'accelerazione di gravità - Bilancia di Eotvos - Composizione e densità dell'aria in prossimità del suolo - Composizione e densità dell'acqua di mare - Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione - Anomalie della gravità - Isostasia.

3. Deformazioni superficiali della Terra - Crosta terrestre - Moti della crosta terrestre - Correnti magnetiche - Geosinclinali - Moti organici ed epirogenici - Cause ed energie dei sismi - Movimenti periodici terrestri. Spostamento del polo - Deformazioni dovute all'attrazione degli astri - Forze generatrici delle maree - Maree oceaniche - Maree del Mar Mediterraneo - Maree solide - Deviazione della verticale - Modulo di rigidità della Terra.

4. Aspetti fondamentali del vulcanismo - Distribuzione geografica della aree vulcaniche e sismiche - Vulcanismo italiano - Focolari vulcanici - Processi di differenzazione magmatica - Classificazione dei magmi - Temperature dei magmi - Viscosità dei magmi - Energie eruttive - Vari tipi di attività vulcanica - Caratteristiche morfologiche ed edifizi vulcanici - Esalazioni vulcaniche - Fenomeni posteruttivi e pseudoeruttivi.

5. Sismologia - Forze - Deformazioni - Equazioni dell'equilibrio e del moto - Propagazione per onde - Onde sinusoidali - Onde piane e sferiche - Onde superficiali del Rayleygh - Apparecchi sismici e relative teorie - Riflessione e rifrazione delle onde - Onde del Love - Dispersione delle onde del Love e del Rayleygh - Linee e curve dromocrone - Deduzione della profondità ipocentrale - Natura del mezzo attraversato - Spessore degli strati - Stratificazione della crosta - Equazione del raggio sismico - Variazione della velocità delle onde sismiche con la profondità - Condizioni e struttura dell'interno della terra.

6. Elettricità atmosferica - Ionizzazione dell'aria - Conducibilità - Mobilità - Azioni ionizzanti - Equilibrio ionico - Densità elettrica superficiale - Gradiente del potenziale - Carica spaziale - Correnti di conduzione e di convenzione in tempo sereno - Campo elettrico per tempo non sereno - Carica elettrica negativa della terra - Distribuzione delle cariche elettriche nei temporali.

7. Campo magnetico terrestre - Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della terra - Misure magnetiche assolute e relative - Campo magnetico terrestre: regolare ed irregolare - Campo privo di potenziale - Parte esterna del campo magnetico terrestre - Variazione magnetica secolare - Cause del magnetismo terrestre - Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento, brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i suddetti limiti sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 233, non si superi il 40° anno di età.

Nei confronti di assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari volontari o incaricati nonchè degli aiuto astronomi incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato, purchè non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 32, è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invadili civili per fatti di guerra, a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, potrà essere ammesso ai concorsi indetti con il presente decreto, purchè sia in possesso degli altri requisiti e non abbia superato il 45° anno di età, come prescritto dall'art. 12 della citata legge n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina,

Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

B) essere cittadino italiano: ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

C) avere il godimento dei diritti politici, o non essere incorso, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età in una delle cause che ne determinano l'esclusione.

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

F) avere ottemperato alle leggi sugli obblighi militari.

Non possono accedere al predetto impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilite dal successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VIII, entro il termine di 30 giorni, a partire dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio, e le lingue straniere delle quali abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma, apposta dagli aspiranti in calce alla domanda, deve essere autenticata dal Segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli scientifici che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il periodo perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto ad avere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

A tal fine, gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da lire 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945 n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da lire 100 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da lire 100, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali dovranno presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto

certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo di lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualifica mediante un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali o istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal compente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da lire 100 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etipia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da lire 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etipia e dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello Stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da lire 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VIII, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da lire 200;

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) il certicato provvisorio, su carta da bollo da lire 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) il dulicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita) rilasciato dall'ufficiale di stato civile, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rialsciato dall'ufficiale sanitario del Comune d residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invilidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da lire 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto;

certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di Leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di elva e vistato dal comandante di porto;

4) per candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o da altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VIII, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 10 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'struzione universitaria - Divisione VIII, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con successivo decreto, e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano che la presiede e di 4 membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco o di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipende di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria, tenendo conto dei titoli di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato nella qualifica di aiutante ricercatore per un anno solare, e su proposta del proprio direttore, confermato di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, esso potrà conseguire, su proposta del Direttore, la stabilità nell'Ufficio.

L'aiuto ricercatore nominato stabile, conseguirà la qualifica di ricercatore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962
Registro n. 8, *foglio n.* 142

(1345)

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1962

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

Storia del diritto italiano - Cagliari;
Diritto internazionale - Siena;
Diritto civile - Ferrara;
Diritto amministrativo - Ferrara.

Facoltà di economia e commercio

Scienza delle finanze e diritto finanziario - Bari.

Facoltà di lettere e filosofia

Filosofia morale - Genova;
Letteratura greca - Bari;
Glottologia - Palermo;
Storia medioevale e moderna - Urbino;
Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana - Messina;
Storia delle lingua italiana - Lecce;
Lingua e letteratura araba - Ist. univ. economia e commercio - Venezia;
Lingua e letteratura francese - Genova;
Indologia - Torino;
Estetica - Bologna.

Facoltà di magistero

Filologia romanza - Messina;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea - Lecce.

Facoltà di medicina e chirurgia

Fisiologia umana - Ferrara;
Microbiologia - Palermo;
Anatomia e istologia patologica - Pisa;
Psichiatria - Pisa;
Clinica otorinolaringoiatrica - Messina;
Clinica pediatrica - Sassari;
Clinica odontoiatrica Cagliari;
Radiologia - Sassari;
Chirurgia plastica ricostruttiva - Torino;
Anestesiologia - Torino;
Gerontologia - Firenze.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Algebra - Palermo;
Istituzioni di fisica teorica - Palermo;
Mineralogia - Catania;
Geologia - Bari;
Paleontologia - Milano;
Botanica - Camerino;
Istologia ed embriologia - Messina;
Biologia marina - Catania;
Calcoli numerici e grafici - Catania;
Geometria - Cagliari.

Facoltà di farmacia

Chimica farmaceutica e tossicologica - Siena.

Facoltà di ingegneria

Tecnologia dei materiali e chimica applicata - Bari;
Architettura tecnica - Cagliari;
Giacimenti minerari - Cagliari;
Campi elettromagnetici e circuiti - Trieste.

Facoltà di architettura

Caratteri distributivi degli edifici - Palermo.

Facoltà di agraria

Economia e politica agraria - Palermo;
Microbiologia agraria e tecnica - Milano Cattolica;
Meccanica agraria con applicazioni di disegno - Padova;

Posto per professore-direttore della Scuola di ostetricia di Udine.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione prima) entro il 30 giugno 1962.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1962, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1962, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1962.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1962; anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1962, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione prima), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3(, 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

7) I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 14 marzo 1962

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda,
carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . .
il . . . . ., residente in . . . .
via . . . n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie, per l'anno 1962.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, addì . . . .

Firma (3) . . . .
Indirizzo . . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(1747)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1962;

Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1962, ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 marzo 1962

L'avvocato generale: SCOCA

(1735)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in chimica).

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in chimica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1961, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, 1° piano, stanza n. 33 (Parlamentino), nei giorni 9, 10, 11 e 12 aprile 1962, con inizio alle ore 8.

(1733)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1961, n. 1693, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961, registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in scienze geologiche;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Righi prof. dott. ing. Rigo, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Vanzo prof. Sergio, ordinario di geologia dell'Università di Parma;

Benini prof. dott. ing. Antonio, ordinario di costruzioni stradali, ferroviarie ed aeroporti dell'Università di Roma;

Moraldi prof. dott. ing. Aldo, assistente di costruzioni stradali, ferroviarie ed aeroporti dell'Università di Roma;

Maddalena prof. dott. ing. Leonzio, direttore centrale a riposo;

Pisano ing. Ferruccio, ispettore capo superiore;

Fraleoni dott. Mario, ispettore capo.

Segretario:

Fonda dott. Cesare, ispettore capo.

Roma, addì 26 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1678)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844 del 30 dicembre 1961, con il quale l'ostetrica Capulli Maria Luisa veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Celano (2ª condotta);

Preso atto che la predetta ostetrica non ha accettato la nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Ricci Bice;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Celano (2ª condotta) è assegnata all'ostetrica Ricci Bice.

Il sindaco di Celano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, all'albo di questo Ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 2 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844 del 30 dicembre 1961, con il quale l'ostetrica Sbattella Giuseppina veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Cocullo;

Preso atto che la predetta ostetrica ha rinunziato alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica D'Ovidio Sestina;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Cocullo è assegnata all'ostetrica D'Ovidio Sestina.

Il sindaco di Cocullo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, all'albo di questo Ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 2 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844 del 30 dicembre 1961, con il quale l'ostetrica Sabbatini Fermina veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Barisciano - Fraz. Picenze;

Preso atto che la predetta ostetrica non ha accettato la nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Capulli Maria Luisa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Barisciano, frazione Picenze, è assegnata all'ostetrica Capulli Maria Luisa.

Il sindaco di Barisciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, all'albo di questo Ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 2 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

(1638)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari o primari ospedalieri di cui alla lettera *B* del citato art. 44;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Spatazza comm. dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale superiore;

Manai prof. dott. Andrea, primario medico;

Capovani prof. dott. Lorenzo, primario chirurgo;

Bertolli dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Alessandria, addì 5 marzo 1962

Il medico provinciale: SIRCANA

(1710)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari o primari ospedalieri di cui alla lettera *B* del citato art. 50;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Spatazza comm. dott. Leonardo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale superiore;

Garrone prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ginecologo;

Boscaro prof. dott. Michele, primario ostetrico ginecologo;

Ross Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Alessandria, addì 5 marzo 1962

Il medico provinciale: SIRCANA

(1713)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, n. 4638, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro condotte ostetriche vacanti in questa provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Puglielli prof. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologica, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Teramo;

Palma dott. Marcello, specialista in ostetricia;

Nibid Elvira, ostetrica condotta.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 7 marzo 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(1712)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, n. 4638, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta medica vacante in questa Provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di una condotta medica vacante nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica, primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;

Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;

Barone dott. Pietrantonio, medico condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 7 marzo 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(1711)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961 relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960;

Considerato che il dott. Barillaro Francesco vincitore della seconda condotta medica di Dinami ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6736 del 12 dicembre 1961;

Considerato che il dott. Manduca Alfonso, che segue in graduatoria il dott. Barillaro Francesco, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Dinami, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961, il dott. Manduca Alfonso è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Dinami in sostituzione del dott. Barillaro Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Dinami.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(1636)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961 relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960;

Considerato che l'ostetrica Tiranti Silena vincitrice della condotta ostetrica di Andali ha rinunziato;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6840 del 22 dicembre 1961;

Considerato che l'ostetrica Muraca Teresina, che segue in graduatoria Tiranti Silena, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Andali indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961, l'ostetrica Muraca Teresina è dichiarata vincitrice della condotta di Andali in sostituzione di Tiranti Silena rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Andali.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1962

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6840 del 22 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 6841, tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della condotta di Mongiana l'ostetrica Matacera Teresa, la quale ha rinunziato;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che l'ostetrica Corrado Carmela, che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Mongiana indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961, l'ostetrica Corrado Carmela è dichiarata vincitrice della condotta di Mongiana in sostituzione di Matacera Teresa rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Mongiana.

Catanzaro, addì 26 febbraio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(1637)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Benevento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 64 dell'11 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il concorso per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Benevento;

Visti i propri successivi decreti n. 306 del 15 febbraio 1962, e n. 383 del 1° marzo 1962, con i quali sono state apportate alcune modifiche al decreto di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Consorzi interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento, è così costituita:

Presidente:

Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Cerza dott. Alberto, veterinario condotto.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Benevento addì, 3 marzo 1962

Il veterinario provinciale: PEZZA

(1709)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.